

Digni Deputati !

Nella discussione delle materie
risguardanti l'ordinamento giudiziario e la
istituzione del pubblico Ministero fu
opportunamente avvertito un difetto dell'attuale
prosecuzione criminale, nella parte che versa
intorno alla polizia giudiziaria ed agli
uffiziali che hanno ad esercitarla.

Il pubblico Ministero nello
stato attuale della legislazione non è di
sufficiente potere fornito e manca talvolta di mezzi
propri e diretti di azione: a lui sono riservate
cette facoltà che pur vengono attribuite
con scarsa misura fra di loro, anche
ai minori uffiziali della polizia giudi-
ziaria; potendo quindi intervenire che
in certi quantunque gravi ed urgenti
debbia rimanere inerte spettatore dei
fatti, se a raccogliere le fuggeroli
prove del reato, a seguirne le tracce,
ad impedire la fuga del reo, non
gli viene fatto di avere il subito concorso
o del Giudice - Istruttore, o di alcuno
degli uffiziali predetti.

5

Tanamente si vorrebbe elevarc il
Ministro pubblico a quel grado di autorità
che ben si addice ad un ufficio che rappre-
senta il potere esecutivo, e debbe
vegliare alla difesa dei più neri interessi
della società, senza armarlo della
forza che gli è al tutto necessaria per
aggiungere il fine della sua missione.

Si tratta adunque d'introdurre nella
procedura criminale alcune disposizioni, le
quali hanno per oggetto di attribuire al
Ministro pubblico una parte
attiva nella polizia giudiziaria, e tali
disposizioni sono argomento al progetto
di legge che ho l'onore di presentarvi.
Essse farono con giusto arredimento
disgiunte da ciò che spetta all'ordina-
mento giudiziario perché sono come un
appendice al Codice di procedura,
sul quale, ammirendo, come si
vedrà, resteranno quasi incorporate.

Il doto Codice di procedura, posia-
ché nel titolo preliminare ebbe ordinata
la materia delle azioni e delle com-
petenze, come il fondamenta di tutto il
sistema, prese nel Titolo I. Del
Libro 1^{mo} a costituire e regolare le
funzioni del pubblico Ministero, e quindi

D

procedette nel titolo secondo a trattare
della polizia giudiziaria, e degli ufficiali
destinati ad esercitarla; ma tra questi
ufficiali tralasciò di comprendere il
Ministero pubblico, il quale perciò rispetto
ai medesimi, rimase collocato in quella
stessa condizione e natura di rapporti,
nei quali si trova dirimpetto all'ordine
giudiziario propriamente detto.

Il pubblico Ministero adunque
non può mai operare da sé, non può
esercitare alcun atto che sia negli ordini
della polizia giudiziaria; ma, come
sempre nel corso delle cause criminali,
debbe limitarsi a promuovere gli
occorrenti atti, ad instare, a richiedere
gli ufficiali che a compierli sono
destinati.

A rendere più manifesta con
fatta separazione, ossia la esclusione del
pubblico Ministero dalle attribuzioni della
polizia giudiziaria, l'art. 33. statua
espressamente che i Commissari di
polizia, i Sindaci, i Vice Sindaci non
potrebbero esercitare le funzioni del
pubblico Ministero in quelle cause nelle
quali avessero compilati atti d'istruzione
come ufficiali di polizia giudiziaria.



Ed in questa parte il nostro Codice
si dipartì dal sistema del codice di
istituzione criminale francese, sull'esempio
del quale fu tuttavia modellata la
più gran parte delle sue disposizioni.
Segnando lo spirito e le tradizioni della
legislazione anteriore, le attribuzioni del
pubblico Ministero tra noi furono rigorosamente
costrette nei termini loro antichi.

Quando l'istruttoria delle cause era
incominciata, proseguita, ed all'ultimo
fuo fine condotta all'ombra del segreto,
quando le fratture del processo erano
i più invariabili dati sui quali doveva
tranagliarsi la difesa, ed esonitarsi il
vittorioso dei giudici, era ben ragionevole
che il pubblico Ministero nulla da se
potesse. Prevalendo allora il timore
che l'uomo incaricato di proseguire il
reato non fosse per conservare una rigorosa
imparzialità, a lui non si commetterà^a alcuno degli atti che avranno poi ad essere
gli elementi del giudizio. Per tutta la
procedura si richiedeva il simultaneo
intervento del Giudice e del Fiscale,
i quali operando a ragione delle rispettive
loro funzioni, aspiravano al fine della
giustizia, e col sorregliersi a vicenda
fornivano all'accusato l'unica garanzia,

che in quella condizione di cose gli fosse dato di conseguire.

Ma ora che i Giudici noneggiano ricercare altrove gli elementi della loro convinzione che nelle orali Depositioni, e negli accidenti del pubblico dibattimento, ora che il segreto necessario tuttora alla formazione dei primi atti, cessa di esserlo quando il reo è propriamente tratto in giudizio merce l'atto di accusa; ora che l'accusato ed il suo Difensore, udito che hanno il testimonio, hanno il modo di interrogarlo, e di fare tutte le instanze che possono giovare alla Difesa, e la Di cui opportunità si discopre in quel momento; ora non appare ragione per cui al pubblico Ministero non sia concessa la facoltà di addossare agli atti più urgenti dell'istituzio[n]ia, in quei certi casi almeno, nei quali la sua coffretta inazione potrebbe infire di irreparabile danno alla giustizia?

Se l'oggetto della polizia giudiziaria è di ricercare i reati di ogni genere, di raccolgerne le prove, di rintracciare gli autori e i complici ai Tribunali invasati di giudicarli, perchè in certi casi i più gravi ed urgenti, come quelli di



flagrante reato, si vorrà contendere al
Ministero pubblico, che nell'interesse
della società dee promuovere l'azione
penale, la facoltà di potere immediatamente procedere a quegli atti che
stingano necessari onde assicurare le
prove del reato?

Ocorrono per questo tali circostanze
in cui minima celerità potrebbe riuscire
forsennata. Se i primi atti della
procedura non fossero rapidamente fatti,
se le persone presenti ed informate
non fossero di subito esaminate, se
i segni del reato non fossero incontenibilmente fermati, anche per un breve
istante potrebbe mutarsi l'aspetto delle cose, potrebbero dilagare gli indizi
e le prove, e la giustizia rimanesse
infoddiata.

Ma non basta che il
pubblico Ministero possa in tali
emergenze provvedere da sé alle
necessità del momento; importa anche
tutto che gli uffici della polizia
giudiziaria siano posti sotto la
immediata sua direzione.

Il codice di procedura criminale
(art. 34) attribuisce all'Avvocato
degli Gly la sorveglianza degli

ufficio di polizia giudiziaria con facoltà,
riconoscendo in essi qualche mancanza
e negligenza di avvertiti, ed in caso
di recidiva lo autorizza a farli com-
parire con annunzia del Magistrato
in Camera di Consiglio (art. 38); ma
ognun vede quanto sia il divario che
esista tra il solo ufficio di sorvegliare,
e quella positiva Direzione, per
 cui il Ministro pubblico farebbe uf-
ficio come il centro dei funzionari
 della polizia giudiziaria, da cui par-
tendo l'azione loro avrebbe un più
efficace impulso.

Come i funzionari della finanza
pubblica sono collocati sotto la Direzione
delle Autorità amministrative per ciò
che riguarda la polizia amministrativa
avente per oggetto di astriene i reati,
pare consonante alla natura delle cose
che, per quanto sia della polizia
giudiziaria, la quale intende a
reprimere, sieno posti sotto alla Dire-
zione delle autorità che rappresentano
il potere esecutivo presso all'ordine
giudiziario, da cui è d'uopo che sieno
regolati con quel criterio di legalità
che si conforma alla natura di uffici
fatto loro funzioni.

Però l'art. 1^o del progetto
essa che i Sindaci, gli altri ufficiali di
pubblica sicurezza, gli ufficiali e
gessi-ufficiali dei carabinieri speziali,
le Guardie campestri, ed in generale
i funzionari incaricati della polizia
giudiziaria sono posti, per tutto ciò che
riguarda la medesima, sotto la Direzione
e Dipendenza dell'Avvocato *Abel Gob*
presso al Magistrato d'appello, e dell'Avvocato
Piscale presso il Tribunale di prima cogni-
zione, e vengono per conseguente determinazione
i rapporti che dovranno instaurare col pub-
blico ministero.

Dunque soltanto facilità un'
eccezione rispetto al Giudice istruttore, al
quale è propriamente commessa l'istruttoria
delle cause. Il Giudice-istruttore deve
benif-rievocare le istanze del pubblico
ministro ma non deve passivamente di-
pendere dalle sue istruttorie, che altrimenti
andrebbero malemente confuse le
rispettive attribuzioni a detrimento del potere
giudiziario: basterà che egli, come il giudice
nuovo, sia soggetto alla sorveglianza
dell'Avvocato *Abel Gob*.

C'è qui in detto articolo o Signori
qualsunque potrà per avvertire sembra
forse che questa Direzione del

pubblico Ministero non dee di certo pre-
giudicare all'autorità Dei Magistrati
e Dei Tribunali, sotto alla quale, come
Dispone l'art. 44. Del Codice Di proce-
Dura delle eferitari la polizia giudiziaria.

Secondo il sistema Di questo Codice,
il quale sorgere informato Dalla spirito
Dell'antica giurisprudenza, ed in ciò si
accorda perfettamente colla teoria Del
Codice Francese, il potere giudiziario è
nel pieno Diritto Di provocare e forse-
gliare l'esercizio Dell'azione pubblica
per mezzo Del pubblico Ministero, il
quale dee bene eferitarla, ma non
può averla in pieno Dominio, tanto che
rimanga in suo arbitrio il farla
al legittimo impulso Dei corpi giudiziari.

Da questo principio appajono in-
formate varie disposizioni Del detto Codice
Di procedura, e massimamente quella
Dell'art. 371. in cui finocchia formolato
in modo più espresso il Diritto De Magis-
trato D'ordine D'affari che si prova.

Cotesta autorità Dei Magistrati
full'esercizio della polizia giudiziaria
non patisce adunque alcuna diminuzione,
ed essa polizia pigliando le motte per
un canto dal pubblico Ministero, e per
l'altro dal potere giudiziario, crescerà

Di vigilanza e Di rigore.

Part. 2^a attribuisse agli Ufficiali
Fiscale nei casi di flagrante reato che
importuni la pena del carcere od altra
maggiore, la facoltà di trasportarsi sul
luogo del luogo, ed ivi procedere alle
operazioni ed atti occorrenti, onde assicurare
ed accettare il corpo e le tracce del
reato, e per ricevere le dichiarazioni delle
persone che siensi trovate presenti al
fatto, o che possano somministrare schia-
rimenti intorno al medesimo.

Non entra il detto articolo in
maggiori specificazioni sulla qualità degli
atti che il pubblico Ministero potrà
fare da se, ma si accenna come
pendiosamente riferendosi agli atti cui
potrebbe all' uopo procedere il
Giudice - Istruttore.

Il Codice d' istruzione criminale
francese, poiché ebbe diritate le
attribuzioni del pubblico Ministero in fatto di
polizia giudiziaria, dichiarò che il Giudice
Istruttore potrebbe fare per sé medesimo
gli atti attribuiti al Procuratore del
Re conformandosi alle regole del mode-
stino stabilito: noi invece volendo
completare in questo senso il Codice con-

//

Di procedura criminale, dobbiamo operare con ordine inverso, dobbiamo cioè estendere all'Avvocato Fiscale per casi vari le ordinarie attribuzioni del Giudice - Istruttore.

Coll'art. 3° del progetto, seguendo pure in ciò l'esempio del Codice d'istruzione criminale francese si viene assicurando al capo di un flagrante reato quello che si tratti di un crimine o delitto commesso nell'interno di una casa, e l'Avvocato Fiscale sia dal capo di casa richiesto ad accertarlo.

A fronte di tale domanda farebbe insero troppo duro, e rincrescibile che il Ministero pubblico, a cui è commesso nell'interesse della società di proseguire i delitti, si trovasse nella impossibilità di provvedere, e frattanto andassero finirrite le prove del reato, ed il reo avesse facoltà di fottarsi all'azione della giustizia.

L'art. 70. Del Codice, accennando ai casi gravi ed urgenti, dice che l'Istruttore dovrà trasferirsi sui luoghi onde procedere agli atti che crederà opportuni, e che allora richiederà la presenza dell'Avvocato Fiscale, senza però ritardare le sue operazioni. Per ugualità di ragione

=

si determina nell'art. 4: Di questo
progetto che l'Avvocato Fiscale stando
per trasferirsi sul luogo ne farà
avvisato l'istruttore; se non che le
fauulta date all'Avvocato Fiscale
esendo per loro natura straordinarie
e prodotte dalla necessità e dall'u-
rgenza, dovranno immediatamente cessare
all'arrivo del Giudice d'istruzione,
il quale è ragione che esendo
presente, assuma immediatamente il
proprio ufficio.

Dall'art. 5: si fa
poi fauulta all'Avvocato Fiscale di
ordinare nei casi contemplati dagli articoli
2. e 3. l'arresto delle persone contro
le quali concorrono gravi indizi, o
quando sieni tentativo o grave sospetto
di fuga, o la persona denunciata
sia fra quelle indicate nel capo 3^{ro}
Art. 8. Lib. 2^a del codice penale,
solo a dire che si tratti di orosi,
ragabondi, mendicanti, i quali sono
in stato permanente di reato, o di
quelle altre persone che dalla
legge sieno dichiarate sospette.

Conferendo all'Avvocato
Fiscale un diritto che frettamente de-
terminato non si vuole certamente creare

S

un pericolo alla libertà individuale, ma impedire l'impunità del reato. Si estende cioè al pubblico Ministero un'attribuzione che dalla legge è data non solo ai Giudici Istruttori, ma ben anche ai minori ufficiali della polizia giudiziaria, a quegli stessi che rimangono ora sottoposti alla sua Direzione. Ma se la legge non teme che certi ufficiali finisca per abusarne, perché dovrà temere l'abuso dal canto del pubblico Ministero?

S'iene quindi l'art. 6. Disponendo che l'arrestato sia immediatamente interrogato dall'Avvocato Fiscale, che finisca subito di sfruttare le informazioni, e che l'arrestato dentro alle 24 ore sia consegnato al Giudice Istruttore. Ma prendendo potere il caso che dai fatti interrogatori, e dalle sfruttate informazioni risulti essere luogo al rilascio, dichiara che il Giudice istruttore potrà ordinarlo sopra le conclusioni conformi del pubblico Ministero, lasciando così a somiglianza del Codice Francese che l'ordine del rilascio proceda dal solo potere giudiziario.

Nell'attuale sistema del Codice di procedura una persona, contro della

quale sia stato effettuato un mandato di cattura, non può essere rilasciata, nemmeno che intervenga ad ordinare il rilascio un provvedimento del Magistrato o del Tribunale competente, perocché non venne accolta dalla nostra legislazione quella specie di mandato che i francesi chiamano d'amener il quale partecipa della natura del mandato di comparizione in quanto che il citato, dopo l'interrogatorio, se non vi sono ragioni in contrario, può essere rilasciato, partecipa ugualmente della natura del mandato di cattura, in quanto che l'agente di polizia incaricato della sua esecuzione deve impedire che il citato si fugga colla fuga all'obbedienza del mandato.

Ma tuttavia si trova nello stesso Codice (art. 179) il senso della disposizione che ora si vuole introdurre, benché ivi si tratti del caso in cui il mandato di cattura non abbia avuto effetto.

Ma poiché si vuole, e ben con ragione, orviare al pericolo di un ingiusto carcere preventivo, è mestieri di esprimere che la facoltà del

rialeis postea venire ordinata, sempreche
il pubblico Ministero ed il Giudice
istruttore sieno consensibili fra di
loro anche in tutti gli altri casi, in
cui venga rimesso al Giudice istruttore
un individuo arrestato senza precedente
mandato, la qual cosa puo'
frequentemente intervenire, perchè l'arresto
nisi casi di flagrante reato puo'
essersi da tutti gli ufficiali di polizia
giudiziaria, ed ogni depositario della
forza pubblica dee eseguirlo.

Seguita l'art. 7^{mo} ordinando
analogoamente all'art. 3^o del codice
di procedura coste cautela e formalita'
da osservarsi dagli Avvocati Fiscali
nell'adempimento delle funzioni contenute
nella questa legge, le quali costituiscono
una maggiore cautela a pro' dell'accusato.

L'art. 8^o non c'è che un'applicazione al pubblico Ministero della
facoltà attribuita ai Giudici di Mandamento dall'art. 6^o del detto codice.

L'art. 9^o resa una disposizione
la quale serve a confermare l'inde-
pendenza del potere giudiziario, e
l'ordine dei giudici.

Il 10^o infine contiene una

243

rationale applicatione dei principii
coi quali vuol essere ordinato il
pubblico Ministero.

Queste pertanto, o Signori, sono
le Disposizioni del progetto di
legge che D'ordine di S. M. ho
l'onore di presentarvi, il quale
siccome ho inteso dimostrarvi, ha
ideato per sopravvenire ad un chiaro
Diffetto del codice di procedura.

Coll'approvazione di questa legge
verrà adunque il pubblico Ministero
a conseguire quella forza di azione
di che si trova ora mancavole, e
si farà ancora più difficile l'im-
punità de reati; difficoltà nella
quale è riportato il massimo degli
interessi sociati, la sicurezza pubblica.

S.

(per copia)

N. 70.

Prov. di legge
presentato dal Min. degli Interni
nella Camera del 30 Aprile 1896.

Disposizioni alla polizia giudiziaria

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,
Duca di Savoja, di Genova,
Principe di Piemonte, ec. ec.

Bbliamo ordinare ed ordiniamo che il seguente progetto di legge sia presentato alla Camera legislativa, dal Nostro Ministro dell'Interno, incaricato provvisoriamente del portafoglio del Ministero per gli affari ecclesiastici, di carità e di giustizia, che abbiano incaricato di svolgerne i moti, e di sostenere la discussione.

Legge portante alcune disposizioni sulla polizia giudiziaria

Art. 1.

I Sindaci, gli altri Uffiziali di pubblica sicurezza, gli Uffiziali e Bassi-Uffiziali dei Carabinieri Reali, le Guardie campestri, ed in generale i funzionari incaricati della polizia giudiziaria, sono posti, per tutto ciò che riguarda la medesima, sotto la direzione e dipendenza dell'Avvocato Fiscale Generale presso il Magistrato d'appello, e dell'Avvocato Fiscale presso il Tribunale di prima cognizione del distretto nel quale esercitano le loro funzioni.

Egli dovrà informare l'Avvocato Fiscale dei reati di azione pubblica commessi nel loro distretto, delle persone sospette che in esso risiedano o vi si mostri, e generalmente di ogni circostanza che possa condurre allo scopimento dei reati e dei loro autori.

Restano però ferme le disposizioni del Codice di procedura penale e riguardo dei limiti d'istruzione, i quali rispetto alle funzioni di polizia giudiziaria, continueranno ad essere sotto la sorveglianza immediata degli Avvocati Fiscali Generale.

Art. 2.

Ni casi di flagrante reato, o come tali riconosciuti a monte dell'art. 18. del Codice di procedura penale, i quali impone pena del carcere o maggiore, l'Avvocato Fiscale, senza alcun ritardo, si trasporterà sul luogo del reato, ed ivi procederà a tutte

le operazioni, ed a tutti gli atti concernenti per aggrimare ed arrestare il corpo e le borse del reato, e per ricevere le dichiarazioni delle persone che sian si trovate presenti al fatto, o possano somministrare atti schierimenti intorno allo stesso; usando a tal fine delle stesse facoltà che dal suddetto codice sono attribuite al Giudice Istruttore.

Art. 3.

Le stesse attribuzioni imposte all'Avvocato Fiscale dall'articolo precedente avranno luogo anche fuori del caso di flagrante reato, sempre che trattandosi di crimine o Delitto commesso nell'interno di una casa, il capo di casa richieda l'Avvocato Fiscale per accostarlo.

Art. 4.

L'Avvocato Fiscale nel trasferirsi sul luogo del reato ne dura avviso al Giudice Istruttore, ma senza attendere procedere come è sopra prescritto. Giunto che sia sul luogo il Giudice d'istruzione, spetterà ad esso di fare gli atti concernenti a norma delle sue attribuzioni.

Art. 5.

Sia così contemplati negli articoli 2. e 3. l'Avvocato Fiscale può ordinare l'arresto delle persone, contro le quali concorrono gravi indizi, ovvero tentativi o grave sospetto di fuga, o la persona denunciata sia fra quelle indicate nel Capo 3.^o Art. 2^o Lib. 2^o del Codice penale.

Art. 6.

L'arrestato sarà immediatamente condotto davanti l'Avvocato Fiscale da cui ne fu ordinato l'arresto, esso lo interroga ed apprende le informazioni più urgenti.

L'Avvocato Fiscale deve al più tardi entro le 24 ore rimettere l'arrestato al Giudice Istruttore.

Dopo però degli interrogatori fatti, o dalle informazioni assunte risulta che vi sia luogo al rilascio, il Giudice Istruttore sopra le conclusioni conformi del pubblico ministero può ordinarlo.

Lo stesso avviene luogo in tutti i casi in cui verrà al Giudice Istruttore rimesso un individuo arrestato senza precedente mandato.



Art. 7.

Sulla compilazione degli atti a cui procede l'Armatto Fiscale deve intervenire il suo Segretario o quello del Tribunale, in mancanza, od impedimento di questi, un Uffiziale di pubblica fiducia, un Notario, od un Membro dell'Amministrazione comunale, o due testimoni.

D'altra parte questi testimoni non si possono rinvenire senza ritardo, si potrà procedere dall'Armatto Fiscale anche senza di essi, facendone però menzione nel verbale.

Poiché potrà far prestare il giuramento ai testimoni: riceverà quello dei posti.

Cel resto si osserveranno le regole e le forme stabilite dal codice di procedura mininale per gli atti di simil natura.

Art. 8.

Se giunto sul luogo del reato l'Armatto Fiscale trova che gli atti a cui si deve procedere fossero già iniziati da ufficiali subalterni di pubblica fiducia, esso può riassumerli e proseguirli, o commettenerne loro la continuazione.

Potrà pure commettenerne ad essi l'esecuzione qualunque non avessero ancora prima del suo arrivo proceduto ad alcun atto.

Art. 9.

I progetti verbali e gli atti sono compilati, con copia del reato, documenti ed oggetti fatti sotto sequestro, debbono dall'Armatto Fiscale essere tattò trasmessi al Giudice istruttore colle sue requisitorie.

Questo ha facoltà di rifare in tutto o in parte gli atti che non credesse compiuti.

Art. 10.

Gli atti ai quali gli Armati Fischi sono dalla precedente legge autorizzati, potranno essere eseguiti anche dall'Armatto Fiscale Generale da cui i medesimi dipendono, sempre che esso lo stimi conveniente, informandosi però al tenore delle precedenti disposizioni.

Dat in Vrino l'11. di Aprile 1891. —

— Gallego —